

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

IL *COMMONWEALTH* VENEZIANO  
TRA 1204 E LA FINE DELLA REPUBBLICA

IDENTITÀ E PECULIARITÀ

a cura di

GHERARDO ORTALLI, OLIVER JENS SCHMITT,  
ERMANNORLANDO

LUCIANO PEZZOLO

## LA COSTITUZIONE FISCALE DELLO STATO VENEZIANO

La costituzione fiscale di uno stato, sia esso d'antico regime o contemporaneo, è data, secondo la definizione di Brennan e Buchanan, da «un insieme di regole, o di istituzioni sociali entro il cui ambito gli individui operano e interagiscono l'un l'altro». Le regole del gioco definiscono il quadro normativo che muta in relazione ai rapporti di potere e alle dinamiche economiche. Ma non si tratta solo di definire il ruolo dei fattori politici ed economici, altri elementi, quali le consuetudini e le istituzioni, nel senso più ampio del termine, concorrono a costruire quella che è denominata costituzione fiscale. Essa, in un contesto d'antico regime, risulta particolarmente complessa, articolata, per certi versi contraddittoria, essendo la risultante di diversi livelli giurisdizionali, di incrostazioni del passato, di consuetudini che riflettono relazioni di potere, di nuove dinamiche tra 'centri' e 'periferie', di culture politiche, di pretese identitarie di gruppi e ceti. Il concetto di costituzione fiscale implica anche il problema del potere di tassare e dei suoi limiti, delle questioni ideologiche che sottendono e giustificano tale potere, del problema dell'accettazione dell'imposta e della sua distribuzione tra i corpi contribuenti, di quella che potremmo definire giustizia fiscale.

Lo Stato giurisdizionale d'antico regime si riflette, com'è ovvio, nella sua costituzione fiscale e in particolare nella segmentazione del corpo dei contribuenti. La differenziazione tra privilegiati e non, feudatari e vassalli, ecclesiastici e laici, ebrei, corporazioni, cittadini e contadini incarna la logica dell'antico regime; una logica che assegnava a ciascuno il suo posto nella struttura sociale secondo i principi della giustizia distributiva. In taluni casi tale pluralismo offriva opportunità per trarre vantaggi inserendosi negli interstizi del sistema e diminuire l'onere tributa-

<sup>1</sup> G. BRENNAN - J.M. BUCHANAN, *The power to tax. Analytical foundations of a fiscal constitution*, Cambridge 1980, p. 3.

rio. È questo meccanismo che sta alla base della complessa e ininterrotta conflittualità tra i vari gruppi sociali e di potere, tutti tesi a scaricare sui concorrenti il peso di una fiscalità statale che nel tempo si rende sempre più gravosa. Ma non si tratta solo di un mero problema di tributi: la concorrenza tra poteri implica altresì strategie che hanno come obiettivo il controllo – se non l'egemonia – politico-sociale su ampie fasce della popolazione.

### *I patti*

Le relazioni tra comunità soggette e capitale erano regolate in linea di principio dai patti di dedizione, vale a dire dagli accordi che erano stati conclusi durante la fase dell'espansione veneziana<sup>2</sup>. Nella maggioranza dei casi il nuovo conquistatore si limitò ad assumere i tradizionali diritti dei signori spodestati, come ad esempio la privativa sul sale e le prerogative demaniali. L'arrivo dei Veneziani non comportò un drastico mutamento nella fiscalità locale. La Bolla d'oro di Padova, per esempio, rassicurava i padovani che il nuovo signore avrebbe mantenuto i dazi e le gabelle dell'epoca carrarese<sup>3</sup>. Purtroppo la grave carenza di ricerche sulla fiscalità pre-veneziana ha impedito di determinare il passaggio da un regime all'altro; l'impressione è che all'indomani dell'arrivo dei veneziani i contribuenti del nuovo dominio non fossero particolarmente vessati<sup>4</sup>. Per alcuni versi il periodo signorile aveva comportato un accentuato ricorso al prelievo fiscale, sotto forma di imposte dirette, riscosse con una maggior regolarità che nel

<sup>2</sup> A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari 1964; A. MESSIRI IPPOLITO, *La dedizione di Brescia a Milano (1421) e a Venezia (1427): città suddite e distretto nello stato regionale*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, II, a cura di G. Cozza, Roma 1985, pp. 17-58; A. MESSIRI IPPOLITO, *Le dedizioni e lo stato regionale. Osservazioni sul caso veneto*, «Archivio veneto», 162 (1986), pp. 5-30; Id., *La «fedeltà» vicentina e Venezia. La dedizione del 1404*, in *Storia di Venezia*, III/1, a cura di F. Barbieri - P. Puerto, Vicenza 1989, pp. 29-43.

<sup>3</sup> *I patti con Padova (1405-1406). Dalla guerra alla Bolla d'oro*, a cura di M. Melchiorri, Roma 2012, pp. 145-46.

<sup>4</sup> Ma si veda le lamentele dei rappresentanti di Belluno nel 1406 riportate da C. Miari, *Cronaca bellunese (1383-1412)*, a cura di Id., Belluno 1873, p. 185.

passato, e di prestiti obbligatori o volontari richiesti al corpo cittadino o a singoli personaggi<sup>5</sup>. Con l'arrivo di Venezia e con nuove emergenze politiche e militari, tuttavia, nuove imposte furono decretate e, soprattutto, destinate ad assumere un carattere permanente. Nel 1411, in occasione della guerra contro il re d'Ungheria, Padova e il suo clero si offrirono di pagare rispettivamente cento lance e cento fanti. L'esempio fu sollecitato e seguito da altre città. Dopo pochi anni, nel 1417, Venezia colse l'occasione per chiedere di commutare l'offerta in denaro; da allora e sino agli anni settanta del secolo la tassa fu riscalata – a quanto pare – in maniera discontinua, affiancata e talvolta sostituita da richieste di prestiti e di offerte più o meno volontarie<sup>6</sup>. Solo a partire dagli anni ottanta la documentazione sinora esaminata ci mostra una serie ininterrotta di riscossioni, che s'interrompono con la crisi di Agnadello e che successivamente svaniscono dai registri delle Camere fiscali in quanto l'imposta sarà via via alienata.

È interessante notare che il nome della nuova imposta – dadia – si rifaceva a una lunga tradizione che risaliva all'età comunale<sup>7</sup>. Una delle maggiori preoccupazioni dei dirigenti veneziani – e certamente non solo di essi – era quella di sottolineare la continuità con i regimi precedenti e di non intaccare quello che risultava essere un principio cardine della costituzione fiscale, la consuetudine. La riscossione della dadia delle lance, infatti non solo richiamava il passato ma era demandata in larga misura alle istituzioni locali, i Consigli civici *in primis*. Il ricorso, spesso retorico, alla consuetudine è comunque un'arma a doppio taglio. Se è vero che i corpi locali possono opporsi a nuove imposte invocando le «novità», e quindi la loro illegittimità, è altrettanto vero che nel momento della conquista veneziana il nuovo governo ha gioco facile nel ricorrere proprio alla consuetudine per negare aspirazioni a esenzioni e addirittura eliminazioni di oneri fiscali. Così, ad esempio, alla richiesta dei roveretani di non pagare più 200 lire che erano soliti versare al

<sup>5</sup> G.M. VARASINI, *Istituzioni e società a Treviso tra comune, signoria e poteri regionali (1259-1339)*, in *Storia di Treviso*, II, a cura di D. Rando - G.M. Varasini, Venezia 1991, pp. 172-73, 185-188; Id., *Vicenza nel Trecento. Istituzioni, classe dirigente, economia (1312-1404)*, in *Storia di Vicenza*, II, a cura di G. Cracco, Vicenza 1988, pp. 157-164, 241-242.

<sup>6</sup> P. SAVIOLO, *Compendio delle origini et relazione degli estimi della città di Padova*, Padova 1667, pp. 48 sgg.

<sup>7</sup> S. ORSATO, *Historia di Padova*, Padova 1678, p. 277.

precedente signore, la Serenissima risponde con un anodino che le cose «remanent ad condicionem solitam»<sup>8</sup>.

La vicenda della dadia ci permette altresì di accennare, ancorché brevemente, al principio della reciprocità che regolava le relazioni fiscali tra Principe e contribuenti. Non solo nella Repubblica veneziana ma in tutta Europa molte imposte erano denominate sussidio, aiuto, dono, offerta e così via. La dadia delle lance nasceva da una libera offerta di Padova, così come il sussidio – altra imposta diretta riscossa a partire dagli anni trenta del Cinquecento – implicava un rapporto biunivoco tra i corpi contribuenti e il governo veneziano. L'elemento pattizio ricorreva in ogni tentativo di imporre una nuova tassa: da una parte i dirigenti veneziani, pressati dalle necessità finanziarie, e dall'altra i corpi locali, preoccupati sia di limitare le richieste della capitale sia di mantenere o addirittura guadagnare spazi di manovra nel momento della distribuzione e riscossione dell'imposta.

La politica di concessioni seguita dai Veneziani nel primo secolo della conquista della Terraferma seguì due linee. Nella gran parte dei casi la Serenissima Signoria accettò molte richieste delle città, mantenendo una sorta di *status quo* e limitandosi al riconoscimento della sovranità e alla supervisione di alcuni delicati settori (difesa e fiscalità generale). A Vicenza e a Verona, per esempio, l'area di intervento dei Consigli civici risultò piuttosto ampia. Nel caso di Padova e Treviso, invece, l'ingombrante presenza veneziana si manifestò sin dai primi giorni. È probabile che la vicinanza alla laguna e, nel caso di Padova, la pervicace resistenza alle truppe di san Marco abbiano consigliato i patrizi di esercitare un controllo più stringente che altrove<sup>9</sup>.

I vincoli imposti dalle dedizioni, tuttavia, furono largamente ignorati a partire dal XVI secolo. La crisi di Agnadello segnò un punto di svolta nei rapporti politici e fiscali nello stato da terra. Non fu un mutamento rapido, quanto piuttosto l'emergere di una tendenza a rivedere e soprattutto a reimpostare tramite vie di fatto i tradizionali rapporti di

<sup>8</sup> *Statuti di Rovereto del 1425*, a cura di E. PARCIANELLO, Venezia 1991, p. 89.

<sup>9</sup> J.S. GRUBB, *Fiefdom of Venice. Vicenza in the early renaissance state*, Baltimore 1988, pp. 118-127; G.M. VARANINI, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992, pp. 197 segg.; M. KNAPTON, *I rapporti fiscali tra Venezia e la Terraferma: il caso padovano nel secondo '400*, «Archivio veneto», 117 (1981), pp. 5-65.

potere tra capitale e comunità soggette, tra ceto dirigente marciano ed élites locali e, all'interno di queste, tra aristocrazie e notabili rurali<sup>10</sup>. Lo choc della drammatica sconfitta fu assorbito dal patriziato veneziano nel giro di decenni, e analogamente, i ritmi dei mutamenti nella politica fiscale furono lenti. Così, il quadro del sistema tributario alla fine del XVII secolo risulta assai diverso da quello quattrocentesco. Il numero delle imposte dirette e indirette è considerevolmente aumentato, a seguito dei vari impegni politici e militari, e le marcate differenze che caratterizzavano il corpo dei contribuenti si sono attenuate. Il paesaggio fiscale, insomma, appare meno disomogeneo che nel lontano passato.

Anche nei domini d'oltremare Venezia e i nuovi territori assoggettati siglano dei patti che devono regolare le relazioni con il nuovo signore. E, come in Terraferma, i nuovi signori confermano la situazione precedente, come a Drivasto nel 1442<sup>11</sup>. È interessante notare che in questo centro albanese i veneziani vogliono presentarsi come signori assai più equi dei precedenti, che «accipiebant [...] quod volebant». Di fronte alle lamentele dei popolari contro le prerogative dei nobili di Carzola il Collegio si limita a ribadire «quod servetur consuetudo»<sup>12</sup>. Ancor più che nella Terraferma italiana, nel Levante il ventaglio delle concessioni è ampio, rendendo assai arduo, e discutibile, il tentativo di ridurre a un solo modello tale congerie. La prossimità con i territori del Sultano suggerisce alla Signoria di largheggiare con le concessioni, in cambio di un formale impegno alla difesa dei confini. Tanto per proporre un esempio, Venezia s'impegna a richiedere agli abitanti di Pastrovicchio, nel Montenegro, solo 12 grossi d'argento all'anno e addirittura, sotto la pressione della guerra di Candia, tali capitoli saranno estesi ad altre comunità della zona<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> G. DEL TORRE, *Venezia e la Terraferma dopo la Lega di Cambrai*, Milano 1986; M. KNAPTON, *Il territorio vicentino nello stato veneto del '500 e primo '600: nuovi equilibri politici e sociali*, in *Dentro lo stato italiano. Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, a cura di G. CRACCO - M. KNAPTON, Trento 1984, pp. 33-115.

<sup>11</sup> *Listine o odobrojib izmedju južnoga slavenstva i netačke republike*, IX, a cura di S. LJUVIĆ, Zagreb 1890, p. 157 (5 agosto 1442). Per un quadro aggiornato dello stato da mar si veda il saggio di B. AWARI, *Venečci maritime empire in the early modern period*, in *A companion to Venetian history, 1400-1797*, ed. by E. DUNSTON, Leiden-Boston 2013, pp. 125-253.

<sup>12</sup> *Listine*, pp. 151-155 (17 e 20 novembre 1441).

<sup>13</sup> G. GALICIA, *Memorie storiche sulle Bocche di Cattaro*, Zara 1880.

Rispetto a questo modello la conquista di Creta si pone come una interessante eccezione. Qui all'inizio i veneziani instaurano un nuovo regime basato su un sistema feudale-militare incentrato su un nutrito numero di nuovi feudatari originari della laguna e attaccano i diritti di proprietà degli isolani. Il ricorso alla mano pesante probabilmente fu giustificato dall'importanza strategica del nuovo acquisto; fatto sta, tuttavia, che almeno i primi due secoli della dominazione sono caratterizzati da numerose rivolte e da una preoccupante instabilità dei poteri locali e veneziani. Solo con il XV secolo Venezia riuscirà a imporre la sua piena sovranità sulla grande isola, senza tuttavia evitare altri disordini. Le sommosse, comunque, comportarono, tra l'altro, che gli arconti – vale a dire il ceto di signori nativi inizialmente spodestato dai veneziani – riacquisissero parecchie prerogative<sup>14</sup>.

Allo stato attuale della ricerca non è possibile affermare se il forte indebolimento dei patti si sia verificato anche nel dominio da mare. Si ha l'impressione, tuttavia, che la perdurante minaccia nelle aree di confine abbia consigliato Venezia di mantenere una vasta area di prerogative a favore delle comunità locali. Le deleghe per quanto riguarda il controllo e la difesa dei confini furono assai più consistenti che non in Terraferma, e pertanto non deve sorprendere che i sudditi d'oltremare godessero di notevoli benefici. A queste motivazioni politiche occorre peraltro aggiungere l'importanza del fattore economico e ambientale. Non largheggiare in concessioni avrebbe significato incentivare forme di contrabbando ed evasione che il governo centrale non sarebbe stato in grado di combattere efficacemente.

#### *Il corpo dei contribuenti*

Come in qualsiasi stato d'antico regime anche nello stato veneziano esisteva un variegato ventaglio di status di fronte al fisco. Passerò in rassegna alcuni casi per poi trarre qualche conclusione. Se di fronte all'imposizione diretta tutti i veneziani – addirittura il doge stesso – erano chiamati al proprio dovere, nel settore dei dazi vi era una netta

<sup>14</sup> CH. MALIZOU, *The historical and social context*, in *Literature and society in Renaissance Crete*, ed. by D. HOUSTON, Cambridge 1991, pp. 24-26.

distinzione tra i cittadini *de intus* e *de extra* e il resto della popolazione. I cittadini *pleno iure* godevano di facilitazioni tariffarie ed è interessante notare che alcune prerogative – quelle godute dai cittadini *de intus* – furono altresì estese al momento della conquista a gran parte delle città della Terraferma i cui mercanti erano esenti dai dazi sulle merci esportate a Venezia. Con la diminuzione dei traffici a lunga distanza, comunque, tali esenzioni persero significato e costituirono uno degli elementi retorici per sottolineare le relazioni privilegiate tra comunità soggette e capitale.

La condizione dei contribuenti veneziani nei domini in linea teorica non avrebbe dovuto sollevare questioni. I proprietari fondiari veneziani erano soggetti alla fiscalità della capitale e solo in alcuni casi avrebbero dovuto versare denaro nelle Camere fiscali del dominio. Una volta acquistato un terreno, questo veniva defalcato dai registri fiscali locali, che riflettevano l'imponibile complessivo della provincia, e trasferito nella reddecima veneziana, che enumerava i beni dei cittadini della capitale. Ma, come si sa, la realtà è spesso diversa dalla teoria. E gli enormi ritardi nell'aggiornamento degli estimi facevano sì che tali beni non risultassero né in Terraferma né nelle liste veneziane. Agli occhi dei sudditi della Terraferma i veneziani godevano di privilegi in quanto non versavano le tasse nelle comunità dove risultavano proprietari. In realtà i contribuenti veneziani erano chiamati a pagare più di quanto versavano i proprietari sudditi, ma nell'immagine comune i nobili della laguna erano lontani come contribuenti e vicini come potenti proprietari e rappresentanti del potere centrale.

Del resto il governo non si preoccupava di uniformare la condizione dei veneziani a quella dei sudditi. I capitoli di Segna del 1455 stabilivano che nessun cittadino veneziano dovesse pagare le imposte dirette o essere sottoposto al servizio di guardia, salvo in caso di assedio<sup>15</sup>. Probabilmente si mirava a obbligare tutti i veneziani sparsi nei domini a pagare le imposte a Venezia, come per esempio era stato già ribadito in occasione della conquista di Pola nel 1331<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> *Listine o odnolajib izmedju južnoga slavenstva i nulečke republike*, X, a cura di S. LJUNIC, Zagreb 1891, p. 63 (30 giugno 1455).

<sup>16</sup> *Codice diplomatico istriano*, III, a cura di P. KANDLER, Trieste 1846, p. 629 (28 maggio 1331).



Nella Terraferma la situazione era assai più complicata. Le marcate suddivisioni tra cittadini e distrettuali non furono inizialmente toccate dai veneziani. Tradizionalmente i contribuenti delle città pagavano la gran parte delle imposte indirette, mentre agli abitanti del contado spettavano gli oneri diretti e le *corvées*. Questa immagine deve essere comunque sfumata. Sin dall'età signorile i cittadini erano richiesti di versare denaro sia a titolo d'imposta diretta sia come prestito obbligatorio, che di fatto si trasformava in una tassa a perdere. Analogamente, nei distretti rurali una fitta rete di traffici e un elevato tasso di commercializzazione implicavano la riscossione di imposte su scambi e consumi. In linea di principio, però, la distinzione tra contribuenti cittadini e rurali permase, con notevoli implicazioni, sino ben addentro all'età moderna. L'atteggiamento veneziano lungo il Quattrocento si limitò a interventi sporadici, indirizzati per lo più a tutelare le prerogative urbane nei confronti dei distrettuali. Dopo Agnadello, come si è già accennato, nel quadro della nuova politica veneziana anche i tradizionali rapporti fiscali tra città e distretti furono progressivamente messi in discussione con una significativa erosione dei privilegi urbani. L'area dell'imposizione diretta si estese ampiamente anche all'interno delle mura cittadine, una parte delle *corvées* rurali furono monetizzate e, di conseguenza, addossate anche ai contribuenti urbani. Sebbene non del tutto eliminate, le differenze tra i corpi cittadino e rurale si ridussero notevolmente, tanto da rendere in gran parte insignificante tale separazione a partire dalla metà del Seicento.

Città e istituzioni rurali erano corpi intermedi, con funzioni rappresentative e di mediazione tra il governo e i contribuenti. Essi costituivano uno dei gangli vitali della struttura politica e istituzionale dello stato d'antico regime. Nel settore tributario in particolare, città, corpi territoriali, vallate e comunità rurali svolgevano il ruolo centrale nell'accertamento dell'imponibile dei singoli contribuenti e nella riscossione delle imposte dirette. È importante sottolineare, inoltre, che anche nel caso veneto vigeva il principio della responsabilità collettiva dei corpi contribuenti. Ciò significa che la comunità rurale doveva farsi carico dei debiti d'imposta dei singoli abitanti. Tale principio, peraltro, stava anche alla base dell'attività delle aziende commerciali, fossero esse a conduzione familiare o formate da soci vari, e costituiva un elemento cruciale nel limitare i comportamenti disonesti dei mercanti.

Nei territori d'oltremare il quadro mi sembra meno chiaro<sup>17</sup>. I Consigli cittadini della Dalmazia, di Creta o di Cipro non sembrano esercitare quel controllo che, almeno sino ai primi del Cinquecento, è prerogativa degli analoghi istituti in Terraferma. Mancano poi quegli organismi territoriali che costituiranno la grande novità della geografia istituzionale del Cinquecento veneto. Ciò che differenzia molte aree del Levante è la larga presenza di feudatari che, seppur deboli sul piano economico e militare, esercitano una considerevole pressione sui servi. Piuttosto pesante nel tardo medioevo, tuttavia, il prelievo feudale sembra perdere progressivamente d'importanza lungo la prima età moderna<sup>18</sup>. Alla vigilia della conquista ottomana il governo veneziano aveva adottato provvedimenti per diminuire una parte degli oneri che erano sopportati dai contadini dei feudatari<sup>19</sup>. Merita notare che l'atteggiamento veneziano verso i domini, così da terra come da mare, si concentra più sull'effettivo gettito fiscale che sui modi di riscossione, demandati in gran parte alle élites locali.

### Resistenze e conformità

A nessuno piace pagare le tasse, e dunque non è sorprendente incontrare forme più o meno violente di resistenza alla tassazione. Il problema, tuttavia, non riguarda le tasse di per sé, ma il quanto e il come. Abbiamo visto che la legittimità dell'imposizione non è questione secondaria, e che occorrerà parecchio tempo perché il quadro evolva verso un assestamento di nuove forme impositive. Le premesse che giustificavano l'imposizione di un tributo non erano certo considerate mera formalità, né dai governanti e neppure dai contribuenti. I motivi che erano richiamati per giustificare l'imposta riguardavano anzitutto la guerra per la «conservazione» del

<sup>17</sup> Per un primo quadro d'insieme rimane ancora utile E. THIRIET, *La Roumanie vénitienne au Moyen Âge*, Paris 1959, pp. 219-35.

<sup>18</sup> B. ABDEL - G. VAINSTEIN, *La fiscalité vénéto-chypriote au miroir de la législation ottomane: le qânûnnâme de 1572*, «Turcica», 18 (1986), pp. 7-47; B. ABDEL, *Entre mythe et histoire: la légende noire de la domination vénitienne à Chypre*, «Études balkaniques», 5 (1998), p. 99.

<sup>19</sup> ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA (=ASVc), *Consiglio dei Dieci, Secreta*, filza 13 (15 e 26 febbraio 1569).

paese, per la difesa della fede cattolica nei riguardi degli eterodosi e degli ottomani e per la tutela dell'onore del principe, nonché spese straordinarie quali matrimoni, doti e così via. Questo tipo di legittimità si fondava unicamente sull'ideologia<sup>20</sup>, vale a dire su norme, consuetudini e convinzioni che influenzavano l'agire delle persone e le relazioni fra governo e sudditi. La questione della liceità della tassazione percorse i dibattiti politici e ideologici almeno a partire dal XIII secolo, allorché iniziarono a farsi più numerose le richieste di denaro da parte dei governi. Le discussioni variavano dalla assoluta legittimità del principe a pretendere il pagamento dei tributi, in nome della necessità e della funzione dello stato, sino all'ammissione che i contribuenti avessero il diritto di opporre un'ampia resistenza – ora lecita ora illecita – alle richieste del fisco.

Un secondo tipo di legittimità è costituito dalla creazione di atteggiamenti di quasi-conformità che informano l'azione dei contribuenti. Mentre la conformità volontaria scaturisce da insieme di norme che regolano i rapporti fra governo e contribuenti nonché un sistema coercitivo che induca a soddisfare il fisco.

Una misura per determinare il grado di adesione dei contribuenti al dovere fiscale s'incentra sul rapporto tra il gettito previsto e l'ammontare effettivamente riscosso. Naturalmente si tratta di un metodo grossolano, che non considera per esempio la congiuntura economica e quella politico-militare. L'immagine che ricaviamo in base a elementi sparsi è piuttosto contraddittoria: laddove in alcuni casi i contribuenti riescono a soddisfare la richiesta fiscale in tempi relativamente contenuti (entro due-quattro anni), abbiamo invece altri esempi di pervicace resistenza alle richieste degli esattori<sup>21</sup>. Accanto ai veneziani, è soprattutto il clero che si mostra restio e che accumula enormi arretrati. Lo status particolare del corpo ecclesiastico, sottoposto alla decima in tutto il territorio della repubblica, viene difeso non solo nel momento dell'accertamento dell'imponibile, ma anche all'atto della riscossione dei tributi<sup>22</sup>.

Non è inconsueto imbattersi, sfogliando i testamenti dei veneziani, in sollecitazioni da parte dei testatori ad adempiere ai doveri fiscali. Nel

1533, ad esempio, Bortolomio Bragadin ordina ai propri discendenti di pagare le angarie, cioè le decime e le tanse<sup>23</sup>. Analogamente, Giacomo Foscarini, una delle figure più prominenti del secondo Cinquecento veneziano, invita i figli a comportarsi da buoni contribuenti. E nel 1675 Alvise Foscarini impone «di pagar a tempi debiti le pubbliche gravetze». Sono esempi questi, tratti da testamenti di patrizi, che potrebbero indurci a ritenere che il ceto dirigente provasse una forte conformità volontaria. È lecito ritenere che vari motivi spingessero alcuni patrizi a preoccuparsi dei doveri fiscali dei propri eredi. Anzitutto il timore che, in caso di inadempienza, i beni fossero sequestrati. Nonostante le reiterate minacce fulminate dalle autorità, era diffusa una certa ritrosia – diciamo così – a versare le tasse nei tempi prescritti. Nel 1586, ad esempio, si riconosceva che il fisco vantasse crediti d'imposte dirette per centinaia di migliaia di ducati<sup>24</sup>. L'eventualità di sequestri a spese dei debitori non era comunque irrealistica, ed era consigliabile ricordarla nelle ultime volontà indirizzate ai propri cari. Alcuni patrizi, inoltre, probabilmente volevano tutelarsi da possibili accuse da parte di avversari politici. Pagare regolarmente le imposte era una forma di garanzia da attacchi politici. Ciò naturalmente non vale per i testatori che non appartenevano alla casta di governo, e che comunque sollecitavano gli eredi a versare le imposte.

Sinora abbiamo visto esempi che riflettono quella che è stata definita conformità quasi-volontaria. Ma i testamenti si prestano altresì ad altre letture, che potrebbero riflettere valori di conformità volontaria. L'esortazione a pagare le tasse assumeva una valenza morale, connessa alla sfera della coscienza. E, si sa, la redazione delle ultime volontà rappresenta anche un esercizio di ripasso dei valori che dovrebbero informare la vita di un fedele timorato di Dio e di un probò cittadino. Così, il dovere fiscale rientrava tra i precetti laici del cittadino veneziano. Si potrebbe ritenere che a Venezia una particolare atmosfera, fatta di esortazioni, pratiche, ideologia, avesse contribuito a formare, in taluni casi, una sorta di conformità del contribuente alle richieste del fisco.

<sup>20</sup> M. Lavi, *Of rule and revenue*, Berkeley (Ca) 1988.

<sup>21</sup> L. Pezzolo, *Una finanza d'ancien régime. La repubblica veneta tra XV e XVIII secolo*, Napoli 2006, pp. 23-25.

<sup>22</sup> Id., *Loro dello Stato*, Venezia 1990; G. Dei Tonnè, *Patrizi e cardinali*, Milano 2010.

<sup>23</sup> M. SANUDO, *Diari*, a cura di N. BAROZZI - G. BIRCHET - R. FULIN - F. STREANI, 58 voll., Venezia 1879-1903, LVIII, col. 23 (23 aprile 1533).

<sup>24</sup> ASVe, *Senato termi*, reg. 57, cc. 30v-33r (27 novembre 1586); e materiale allegato, ivi, filza 99.

Tutto ciò, tuttavia, non era certo sufficiente a evitare problemi e violente reazioni contro le tasse. Sebbene lo stato veneziano non sia stato percorso da ondate di moti antifiscali, come accadde nella Francia seicentesca o nell'Inghilterra Tudor, anche la repubblica di San Marco conobbe episodi che ebbero le tasse al centro della protesta. A Venezia, nel 1266, scoppiò una rivolta a causa di un decreto che aumentava l'imposta sulla macinazione<sup>25</sup>. Il furore della popolazione giunse a tal punto che le case di alcuni governanti, ritenuti tra i promotori della tassa, furono messe a sacco. Il governo intervenne con fermezza e represses il moto; ma nello stesso tempo ritirò l'aumento dell'imposta<sup>26</sup>. Quest'episodio, per quanto ne sappiamo, non ebbe particolare rilievo nelle vicende della città, ma testimonia delle tipiche relazioni tra governo e contribuenti nell'antico regime. La rivolta fiscale è da considerarsi come una manifestazione pubblica – talvolta violenta – che mira a riequilibrare una situazione che appare minacciata. E infatti, come in altre occasioni le autorità fanno marcia indietro e annullano il decreto impositivo. Non è dunque il caso di drammatizzare nel momento in cui esplose la rabbia dei sudditi contro il fisco.

Passiamo a un altro episodio. Nell'estate del 1363 corse voce a Candia che stesse per arrivare una nuova tassa. Il suo gettito avrebbe dovuto coprire i costi di manutenzione del porto. Immediatamente una rappresentanza di feudatari dell'isola si presentò di fronte al duca di Candia – il massimo rappresentante governativo locale – lamentando che il peso fiscale era venuto aumentando sin dall'arrivo dei nuovi dominatori e si era fatto ormai insopportabile e che il nuovo onere sarebbe andato a esclusivo vantaggio dei mercanti veneziani, che usufruivano dei servizi portuali a Candia<sup>27</sup>. La rivolta scoppiò in breve tempo e, a differenza

<sup>25</sup> G. DOLFIN, *Cronica della nobil città de Venetia et dela sua provincia et destretto*, a cura di A. CARACCIOLLO ARCO, I, Venezia 2007, p. 265; G. CABACCO, *Società e stato nel medioevo veneziano (secoli XII-XIV)*, Firenze 1967, p. 229.

<sup>26</sup> F. MUTINELLI, *Annali urbani di Venezia*, Venezia 1841, p. 117.

<sup>27</sup> Per la narrazione dell'episodio mi baso su J. JEGERLEHNER, *Der Aufstand der kandiotischen Ritterschaft gegen den Mutterland Venedig*, 1363-65, «Byzantinische Zeitschrift», 12 (1903), pp. 78-125; la bella analisi di S. McKEE, *The revolt of St Titus in fourteenth-century Venetian Crete: a reassessment*, «Mediterranean historical reviews», 9 (1994), pp. 173-204; e il recente intervento di M. MAGNANI, *Storia giudiziaria della rivolta di San Tito a Creta (1363-1365)*, «Reti medievali rivista», 14 (2013).

degli episodi precedenti, questa volta si saldarono entrambe le componenti etniche, quella latina e quella greca. Il moto fu successivamente sedato dal governo centrale con l'invio di un forte contingente di soldati guidati da Luchino Dal Verme. Prima della repressione, comunque, i rivoltosi avevano assunto alcune decisioni che, curiosamente, non riguardavano delicate questioni fiscali ma materie ecclesiastiche<sup>28</sup>. Questa apparente anomalia non è affatto inusuale. In genere i moti, fossero essi urbani o rurali, nello stato veneziano non erano caratterizzati tanto da ragioni antifiscali, quanto da motivi più particolari, tensioni politiche tra fazioni locali, malversazioni di esattori locali, questioni anonarie. Del resto, la stessa causa scatenante la rivolta di san Tito stava più nel fatto che la nuova imposta avrebbe avvantaggiato i mercanti veneziani che nella tassa di per se stessa.

La reazione violenta alle tasse non era comunque la regola. L'atteggiamento di resistenza passiva e di prolungamento dei pagamenti risultava più efficace. La vicenda dell'imposta del campatico è per molti versi esemplare. Nell'ottobre del 1500 Venezia si trovava ad affrontare pesanti impegni bellici sia nel Mediterraneo orientale sia nella penisola italiana. Da mesi l'impero ottomano stava esercitando una pesante pressione sui territori della Serenissima Signoria nell'area greca, e il ricordo della dolorosa sconfitta della flotta allo Zonchio turbava ancora i veneziani. IncurSIONI di cavalieri del sultano si erano addirittura spinte nella terraferma orientale giungendo a lambire la laguna. Ai confini lombardi l'esercito spalleggiava l'invasione francese del ducato sforzesco e il vessillo marciano era stato issato a Cremona.

In quei giorni si discuteva animatamente in senato su un argomento tanto annoso quanto urgente: come trovare denaro per pagare le truppe e la flotta. Il 12 il procuratore Nicolò Trevisan aveva avanzato la proposta di imporre l'acquisto di sale su tutti gli abitanti della città e di decretare un prelievo di quattro soldi per ogni campo nel domino da terra<sup>29</sup>. Non vi era stato seguito immediato. Ma tre giorni dopo la proposta fu ripresa specificando le modalità circa l'esazione della tassa sul sale<sup>30</sup>. I pievani delle contrade, ciascuno affiancato da due nobili,

<sup>28</sup> McKEE, *The revolt*, pp. 178-179, per le misure prese.

<sup>29</sup> SANUDO, *Diari*, III, 894.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 915-916.



avrebbero dovuto redigere una lista di cittadini suddividendoli in fasce di contribuenti. Coloro che pagavano un affitto di casa tra i 10 e i 20 ducati avrebbero acquistato due quartaroli di sale «per bocha» a 10 soldi l'uno; la categoria successiva, tra i 20 e 40 ducati, sarebbe stata obbligata a ricevere mezzo storo a mezzo ducato; infine, ai contribuenti oltre i 40 ducati sarebbe stato assegnato uno storo a un ducato. Ciò significa che i membri della fascia inferiore avrebbero pagato la quota di sale un terzo in meno rispetto ai contribuenti più agiati. La proposta desta interesse in quanto prevede un sorta di tassazione, seppur grossolanamente, progressiva. Il principio non era nuovo: era già stato applicato a Firenze, con una severità ben maggiore di quanto non si trovasse in laguna, ma a Venezia eventuali progetti in tal senso non avevano mai trovato attuazione. Il 30 ottobre, a seguito di un ampio dibattito, il senato adottò una serie di misure fiscali, che andavano dalla ritenuta sui salari degli ufficiali all'imposizione di prestiti forzosi, in cui non comparivano né l'imposta sul sale né i quattro soldi sui terreni in Terraferma e nemmeno vari altri espedienti, una tassa sugli ebrei veneziani, la vendita di beni demaniali, la revisione dei ruoli fiscali e così via<sup>31</sup>.

La questione dell'imposizione straordinaria sulla terra fu ripresa nel gennaio del 1501. Alcuni pensarono, assai pragmaticamente, di chiedere alle comunità soggette della Terraferma un contributo straordinario di 100.000 ducati in base alla capacità fiscale registrata negli estimi locali. Il savio alla terraferma Bernardo Barbarigo propose piuttosto di invitare le città e le comunità rurali a redigere una lista di «fuochi» a integrazione degli estimi per poi riscuotere una contribuzione. I due savii Nicolò Trevisan e Francesco Donado suggerirono di tassare con cinque soldi tutti «li campi si trazono utilità». Altri due savii, Alvise Molin e Giacomo Diedo, proposero invece una *parte* più specifica. Bisognava anzitutto compilare un registro di coloro che possedevano «terre, prati e monti, boschi, campagne e pascoli, sì di zenthilomeni nostri, come cittadini e altri subditi nostri in terra ferma». I terreni arativi sarebbero stati colpiti con cinque soldi per campo e i pascoli con tre; metà della somma doveva essere versata entro febbraio e l'altra metà ad aprile; per gli adempienti entro i termini previsti si applicava l'usuale sconto del 10 per cento. Oltre ai proprietari fondiari, poi, si colpivano anche i deten-

tori di «molini, decime, siege, batirami, folli, passi et feudi», che avrebbero dovuto pagare il quattro per cento delle loro entrate. Naturalmente si proclamava che alla nuova tassa dovessero concorrere tutti, esenti e privilegiati compresi, e che il denaro raccolto sarebbe stato destinato alla guerra contro il Turco<sup>32</sup>. Il senato approvò quest'ultima proposta, e poco dopo furono inviate le lettere a tutti i rettori del dominio per iniziare le operazioni di riscossione della nuova tassa.

A stretto giro di posta giunse a Venezia la risposta, in verità prevedibile, di Padova. Il Consiglio cittadino aveva espresso sconcerto per tale «angaria» e aveva deciso di inviare una delegazione nella capitale per manifestare le proprie lamentele. Immediatamente il collegio inviò un dispaccio ai rettori ordinando di persuadere «quelli fidelissimi» di astenersi dal mandare rappresentanti a Venezia. La medesima linea fu adottata per Vicenza, Verona, Brescia e tutte le altre comunità che reagirono opponendosi alla tassa dei cinque soldi per campo. Ma, come ha giustamente notato Innocenzo Cervelli, il fronte degli oppositori non era affatto compatto<sup>33</sup>. Mentre le città maggiori, tranne Bergamo e Ravenna, avevano elevato una ferma resistenza alla tassa, la gran parte dei centri minori, da Legnago a Crema, a eccezione di Cervia, avevano manifestato una notevole accondiscendenza. Este dichiarava solennemente non solo di accettare di buon grado di pagare la nuova imposta ma anche di «meter la roba tuta, e vender le proprie terre, et spander il sangue per questa Signoria»<sup>34</sup>. Non sono chiari i motivi dei diversi atteggiamenti assunti dalle élites del dominio. È plausibile ritenere che le aristocrazie dei centri maggiori vedessero come fumo negli occhi un'imposta che colpiva i loro beni nelle campagne circostanti e che, soprattutto, promuovesse un aggiornamento della distribuzione della proprietà fondiaria. Nelle aree poco interessate dalla proprietà nobiliare urbana, d'altro canto, i motivi per opporsi strenuamente erano meno stringenti; e forse si accoglieva con soddisfazione una tassa che andasse a colpire gli interessi dei grandi proprietari cittadini. Forse non a caso a un mese dalla delibera sui cinque soldi per campo il senato, ammettendo che i tempi si sarebbero oltremodo dilatati, fece marcia indietro, rinunciando

<sup>32</sup> *Ibid.*, 1288-90; ASVe, *Senato terra*, reg. 13, c. 170v (13 gennaio 1501).

<sup>33</sup> I. CERVELLI, *Machiarvelli e la crisi dello stato veneziano*, Napoli 1974, pp. 51-58.

<sup>34</sup> SANUDO, *Diari*, III, 1412.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 1003-1004.

all'aggiornamento della proprietà fondiaria<sup>35</sup>. Del resto anche negli organismi del governo non dovevano mancare patrizi che guardavano con apprensione alla tassa. I modi per occultare beni fondiari acquistati in Terraferma non scarseggiavano ed è lecito supporre che le indagini per la nuova imposizione avrebbero fatto emergere molte terre appartenenti ai governanti marciiani.

Fatto sta che, nonostante i divieti delle autorità veneziane, diverse delegazioni delle grandi città giunsero nella capitale per esporre le loro ragioni contro la nuova tassa sulla terra. I padovani sottolinearono come una buona parte del loro territorio fosse stato acquisito da patrizi veneziani e come questi esercitassero oramai da tempo un monopolio sui benefici ecclesiastici. I vicentini anzitutto ricordarono come la città si fosse data liberamente al principe, diversamente da Padova, e si lamentarono della sterilità del suolo e dell'eccessivo carico fiscale in confronto ad altri territori. I veronesi evidenziarono la crisi del lanificio e, come tutti i loro colleghi, l'impossibilità di pagare a causa della povertà della cittadina. Tutto inutile: il senato rispose con fermezza che bisognava pagare. Così, verso la fine di febbraio iniziarono le operazioni di riscossione.

Le fasi iniziali dell'esazione non erano certo confortanti. Le notizie trasmesse dai rettori indicavano che giungevano pochi denari nelle casse delle Camere fiscali e che tutto lasciava supporre che i tempi sarebbero stati assai lunghi. A fronte di pochi nobili e cittadini che versavano la loro quota, la gran parte dei contribuenti si mostrava refrattaria e frapponeva ostacoli e dilazioni. Il 6 marzo i rettori di Padova spedirono appena 80 ducati e poche centinaia successivamente; le 15.600 lire riscosse a Brescia erano poca cosa rispetto all'ampia estensione della provincia. Anche Ravenna, che all'inizio aveva prontamente aderito alle richieste veneziane, si mostrava assai poco collaborativa alla prova dei fatti. Insomma, il denaro giungeva con il contagocce e con grandi difficoltà. Ma anche nella capitale non mancavano problemi. Allorché tutti i savi ricordarono ai colleghi patrizi che dovevano versare i cinque soldi per campo ai governatori delle entrate «il conseto mormorò», annota Sanudo<sup>36</sup>. E la parte che proponeva l'elezione di due patrizi che andassero nel Padovano e nel Trevigiano a «solicitar» l'esazione dei cinque soldi fu duramente respinta con

<sup>35</sup> *Ibid.*, 1423.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 1515.

38 favorevoli e ben 115 contrari<sup>37</sup>. Del resto, proprio in quelle province si estendeva buona parte della proprietà fondiaria dei patrizi veneziani. A dicembre, comunque, si riuscì a nominare due provveditori, Francesco da Lezze q. Lorenzo e Alvise Barbaro q. Zaccaria, per la riscossione dei cinque soldi in tutto il dominio<sup>38</sup>. Denaro in effetti giunse da Padova e da Brescia, ma il risultato che i due provveditori conseguirono pare essere stato piuttosto deludente<sup>39</sup>. Da Lezze, che si era occupato dei territori da Verona al Quarnero, se ne tornò presentando un «gran libro di debitori», dai quali però si poteva sperare di ottenere ben poco; e Barbaro, cui era stata assegnata l'area da Vicenza al confine lombardo, dichiarò che il denaro ottenuto era «una minima cossa»<sup>40</sup>.

Le notizie successive sulla tassa dei cinque soldi, che assumerà il termine di campatico, sono assai scarse. Nel maggio del 1503 il senato conferiva ulteriore potere a da Lezze e Barbaro affiancando al titolo di provveditore anche quello di sindaco. Ma, ancora, gli ostacoli frapposti dai contribuenti furono enormi, tanto che a dicembre i due patrizi riferivano sconsolati che «mancha assa' a scuoder»<sup>41</sup>. La vicenda dei cinque soldi per campo si concluse per il governo veneziano con questa frase, amara e nello stesso tempo significativa. Nonostante l'apparente risolutezza del governo, gli interessi in gioco erano troppi, interessi che attraversavano diagonalmente le componenti dello stato, dalla casta patrizia della laguna alle élites locali, in particolare i potenti patriziati urbani

Superate le Guerre d'Italia, l'idea di un campatico riemerse nel 1568, allorché il senato ne decretò uno su tutto il dominio di terra per la durata di tre anni<sup>42</sup>. Ma non se ne fece nulla. L'anno successivo un analogo proposta fu reiterata, ottenendo però anche in questa occasione una sconfitta. Nel luglio del 1571, nel corso della fase più impegnativa della guerra di Cipro, il senato decise di sostituire l'imposizione di una decima generale, decretata un mese prima, con un campatico che colpiva con una lira di prelievo ogni 15 lire di rendita. A tal scopo si ordinava altresì una descrizione dei beni fondiari. Tuttavia si riconosceva che i

<sup>37</sup> *Ibid.*, 1625.

<sup>38</sup> *Ibid.*, IV, 189-190.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 368.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 571, 641.

<sup>41</sup> *Ibid.*, V, 39, 615.

<sup>42</sup> Per questa sezione mi baso sul mio *L'oro dello Stato*, pp. 298-303.

tempi per raccogliere i dati sui terreni e sui loro proprietari sarebbero stati eccessivi rispetto alle necessità immediate di disporre di denaro per la flotta. Si decideva così di tassare ciascun campo arativo per 20 soldi (dunque con un prelievo di quattro volte maggiore che nel 1501), il prato per 16 e il montano coltivato per 12. La *parte* fu approvata con uno scarto minimo e pubblicata a Rialto il 30 luglio<sup>43</sup>. La reazione dei centri del dominio fu analoga a quella di una settantina di anni prima. Immediatamente delegazioni dei Consigli furono spedite nella capitale per protestare contro il campatico e per ottenerne l'eliminazione. Anche in questo caso non è agevole distinguere gli interessi – e le remore – dei governanti e dei governati. È evidente, comunque, che varie forze si opponevano a tutti i livelli per vanificare un'imposta che avrebbe comportato una ridiscussione degli equilibri fiscali tra i corpi contribuenti e le élites dello stato.

Per imbattersi in un altro campatico occorre arrivare al 6 maggio del 1617, quando il senato istituì una serie di nuove imposte, naturalmente in via straordinaria, per sostenere i costi della fase finale della guerra di Gradisca<sup>44</sup>. Un campatico, così, ricompariva accanto a una decima sui prestiti su garanzia fondiaria (livelli). Questa volta, tuttavia, erano chiamati a pagare solo i proprietari veneziani, evitando in tal modo le lungaggini e le gherminelle che potevano essere fraposte dai contribuenti della terraferma. La decisione risultò controversa, essendo 95 i voti favorevoli e ben 69 quelli contrari<sup>45</sup>. Le somme da pagare erano di due lire e quattro soldi per i terreni di buona qualità, una lira e 16 soldi per quelli «mezzani», una lira e quattro soldi per i prati e pascoli e infine 12 soldi per i «vallivi e paludosi»<sup>46</sup>. Nel 1619 si rinnovarono per metà della somma le imposte decretate nel '17; e ulteriori campatici furono imposti in occasioni successive, sino a divenire una tassa riscossa regolarmente dalla fine del XVII secolo<sup>47</sup>. Se i contribuenti veneziani si lamentavano, quelli della Terraferma non avevano molti motivi per gioire. Il prelievo sui livelli fu esteso anche ai prestatori del dominio, suscitando aspre reazioni da parte delle aristocrazie delle grandi città, e il campatico, riscosso in via straordinaria

<sup>43</sup> ASVe, *Senato terra*, reg. 48, cc. 115v-116v (17 luglio 1571).

<sup>44</sup> Rinvio per brevità al mio *Il fisco dei veneziani*, pp. 107-108.

<sup>45</sup> ASVe, *Senato terra*, filza 224 (6 maggio 1617).

<sup>46</sup> ASVe, *Dieci sani alle doctrine in Rialto*, reg. 2, c. 206v (2 settembre 1617).

<sup>47</sup> Vedi la lista di gravezze nel mio *Una finanza d'ancien régime*, pp. 51-52.

almeno dal 1636, divenne tra Sei e Settecento un'imposta ordinaria anche per i proprietari della terraferma.

Le vicende del campatico, qui rapidamente esposte, sollevano numerosi questioni. Nel Cinquecento il semplice rifiuto di pagare frapposto dalle forti élites urbane aveva vanificato gli sforzi di coloro che, tra i veneziani, avevano immaginato di tassare ulteriormente la proprietà fondiaria. I rapporti di forza mutarono in seguito. Negli anni della guerra di Gradisca il gruppo dirigente veneziano si mostrò deciso nell'ampiare la platea dei contribuenti e nel colpire la rendita, in particolare quella finanziaria<sup>48</sup>; ma gli interessi dei potenti ceti proprietari della Repubblica rimanevano un difficile ostacolo da rimuovere. Tuttavia, dapprima i veneziani e successivamente i proprietari sudditi della terraferma dovettero assoggettarsi all'idea di un'imposta regolare sui propri fondi. Per quanto riguarda le élites del dominio da terra, tra Cinque e Seicento esse dovettero sostenere una fortissima pressione da parte della capitale; la giustizia penale e la fiscalità furono le strade maestre scelte dai patrizi lagunari per indebolire le aristocrazie dello stato da terra<sup>49</sup>. Con la riscossione del campatico, inoltre, si tentò di superare il tradizionale rapporto tra fisco e corpi locali, istituendo invece una relazione diretta tra contribuenti e autorità fiscali. Tra Sei e Settecento la costituzione fiscale dello stato veneziano registrò qualche cambiamento significativo: il ruolo dei corpi intermedi fu notevolmente ridimensionato, e le imposte divennero, almeno parzialmente, comuni sia ai contribuenti della capitale sia a quelli del dominio da terra.

### Conclusioni

Il percorso dell'imposta diretta si avviò da forme di prestiti forzosi e da offerte volontarie, che sembravano dare una patina di legittimità a quella che diverrà un onere riscosso regolarmente. Venezia sembra, da questo punto di vista, costituire il laboratorio genetico. Non solo l'imposta diretta ordinaria fu riscossa dapprima a intermittenza e poi regolarmente ma essa nacque dalle debolezze del sistema dei prestiti. Probabilmente tale passaggio fu facilitato dal fatto che dal basso me-

<sup>48</sup> G. Cobazzoli, *Livelli stipulati a Venezia nel 1591*, Pisa 1986.

<sup>49</sup> C. Povoio, *Unirigo dell'onore*, Verona 1997.

dioevo non era sempre chiara la distinzione tra prestito (obbligatorio) e imposta diretta. Analogamente, lungo il Quattro e primo Cinquecento alcune imposte in Terraferma ebbero come prodomi dei prestiti<sup>50</sup>. Inoltre, nel Cinque e Seicento furono i contribuenti veneziani i primi a sostenere nuove tasse, che solo successivamente andarono a colpire anche i contribuenti del dominio di terra. Il principio della città-stato, in questo caso, imponeva ai cittadini veneziani di sostenere per primi gli oneri della guerra.

La struttura repubblicana, basata sulla collegialità degli organi governativi e amministrativi e sulla rotazione delle cariche dei patrizi garantiva in una misura notevole il contribuente. Nella Firenze del regime signorile, per esempio, il fisco era sfruttato dalla fazione al potere per mettere in difficoltà gli avversari politici<sup>51</sup>. Ciò risultava assai più difficile a Venezia, dove i meccanismi costituzionali limitavano fortemente l'emergere di ampie compagini fazionarie; e dove, soprattutto, il principio della collegialità implicava una marcata reciprocità. Usare lo strumento fiscale per colpire l'avversario avrebbe potuto dare avvio a immediate ritorsioni. Questo non valeva per i sudditi. Quando l'occhio e la mano del fisco statale si fecero più pressanti in Terraferma, a partire dalla metà del Cinquecento, alcuni sudditi – in particolare esponenti di potenti lignaggi nobiliari – iniziarono a preoccuparsi di difendere il loro patrimonio dagli esecutori del fisco.

Venezia non voleva creare un territorio omogeneo dal punto di vista tributario. La sola imposta statale che copriva l'intero stato era il dazio sul sale, riscosso comunque secondo modalità diverse. Potremmo interpretare questa caratteristica, peraltro largamente condivisa dai sistemi tributari d'antico regime, come un elemento positivo, di notevole flessibilità, che si adattava alle specificità locali. Il caso veneziano, così come quello di tutte le organizzazioni politiche statali d'antico regime, non si colloca nell'ottica neo-istituzionalista che tende a considerare lo stato un'entità monolitica (lo stato-predatore) che gode di ampia au-

<sup>50</sup> Cfr. le osservazioni, applicabili anche al caso veneto, di J.B. COLLINS, *Fiscal limits of absolutism. Direct taxation in early seventeenth-century France*, Berkeley (Ca) 1988, p. 215.

<sup>51</sup> Si veda, per esempio, E. COSTI, *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento*, Roma 1984, pp. 341-353.

tonomia nel decidere i livelli della tassazione<sup>52</sup>. Inoltre, una visione di lungo periodo permette di cogliere le interazioni tra governanti e governati. Il sistema fiscale registrò importanti mutamenti nella prima età moderna; mutamenti che dipesero anzitutto dai rapporti di potere tra le élites dello stato, il cui peso variò anche in funzione dell'arrivo di nuovi attori sul terreno di confronto, quali le istituzioni territoriali e i loro ceti di notabili. Nei territori d'oltremare Venezia mantenne una struttura composita, così come nella terraferma italiana, adattandosi alle diverse condizioni ambientali e politiche. La persistente pressione dell'impero ottomano e dei suoi vassalli e l'assenza di consistenti e ampi interessi fondiari veneziani nello stato da mar rappresentano, a mio vedere, fattori fondamentali che potrebbero spiegare le diverse politiche adottate dall'aristocrazia lagunare.

L'ossificazione dello stato marciano nel XVIII secolo, simboleggiata altresì dalla stabilità del suo budget, potrebbe spiegarsi tra l'altro anche dalla scarsa pressione esercitata dagli impegni internazionali e dalla conseguente debolezza di incentivi a riformare un sistema che assicurava una notevole quiete sociale all'ombra di un fisco sostanzialmente bene-

<sup>52</sup> Tra i numerosi lavori a riguardo, M.C. MCGUIRE - M. OLSON, *The economics of autocracy and majority rule*, «Journal of economic literatures», 34 (1996), pp. 72-96.